IC Codogno

Valutazione dal PTOF 22-25

**Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per la scuola dell'infanzia)**

Si fa riferimento alla rubrica valutativa scuola dell'Infanzia, reperibile sul sito della scuola all'indirizzo [www.ic-codogno.it](http://www.ic-codogno.it)

**Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica**

Si fa riferimento al Curricolo di Istituto Educazione Civica allegato al presente PTOF.

**Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la secondaria di I grado)**

La cultura e la prassi della valutazione nell'Istituto sono coerenti con quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017: "La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze” (art.1 comma 1). Tale articolo riprende ed amplia quanto già espresso nelle Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 (DM 16/11/2012, n 254): "La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo".

“La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni nazionali per il curricolo…; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa” (art 1 comma 2).

Sono pertanto oggetto di valutazione:gli apprendimenti, le competenze, il comportamento.

Si fa comunque riferimento al documento di valutazione dell'Istituto, reperibile sul sito dell'Istituto all'indirizzo [www.ic-codogno.it](http://www.ic-codogno.it)

**Criteri di valutazione del comportamento (per la primaria e la secondaria di I grado)**

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62, art. 1 Comma 3).

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di I grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62, art. 2, Comma 5).

**Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)**

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62, art.3 Comma 1,2,3). Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.(DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62, art.6 Comma 1,2,3).

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione. (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62, art.5 Comma 1,2,3).

**Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato (per la secondaria di I grado)**

Il Consiglio di Classe con decisione a maggioranza può NON AMMETTERE alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione:

- un alunno che al termine dell’anno scolastico, nonostante l’attivazione di strategie personalizzate e di recupero, presenti numerose o gravi insufficienze nell’apprendimento e per i quali si ritiene che la ripetenza della stessa classe consenta un reale potenziamento delle competenze e un significativo innalzamento dei livelli di apprendimento, con lo scopo di non pregiudicare il successo formativo negli anni scolastici seguenti;

- qualora non ci siano deroghe al superamento di ore di assenza possibili per la validazione dell’a.s. ;

- qualora anche in presenza di deroghe di cui sopra non ci siano sufficienti elementi di valutazione nelle

discipline;

- essere incorsi nei provvedimenti disciplinari di cui al DPR 249/1998, art.4, comma 6.

Si ricorda che la discussione sull’eventuale non ammissione abbia inizio in presenza di :

- 3 discipline con voto CINQUE

- 2 discipline con voto QUATTRO

- 1 disciplina con voto QUATTRO E 1 disciplina con voto CINQUE.

Si fa presente che il Consiglio di Classe può decidere di ammettere un alunno alla classe successiva anche in presenza di numerose discipline non sufficienti qualora sia possibile documentare sia un evidente miglioramento rispetto ai livelli di partenza sia una costante dimostrazione di impegno e disponibilità all’apprendere, nonché si ritenga controproducente una decisione di non ammissione.

Si ribadiscono i criteri di cui sopra e per l’ammissione il voto viene calcolato in questo modo:

- Media ponderata tra biennio (classe prima e classe seconda = 20%) e classe terza (media finale del 1° e del 2° quadrimestre =100%) secondo la tabella fornita

- Eventuale arrotondamento della media ponderata se sussistono le condizioni

NON SI ARROTONDA IN PRESENZA DI:

- insufficienze in una o più discipline in sede di scrutinio di 2° quadrimestre, derogando nel caso in cui la

media complessiva tra 1° e 2° quadrimestre risulti inferiore 6/10;

- giudizio di comportamento inferiore a BUONO;

- percorso involutivo nel corso del triennio, rendimento decrescente e comportamento non sempre corretto e responsabile durante le attività didattiche in presenza e a distanza.

Nel caso di voto di ammissione non del tutto sufficiente, per un alunno che ha compiuto un percorso educativo-didattico nel complesso positivo, il Consiglio di Classe può decidere di ammettere comunque all’Esame di Stato, dando allo stesso la possibilità di concludere il percorso di studi del I ciclo.